

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1111 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno prevedere le procedure e i moduli comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per inviare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le informazioni riguardanti le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE.
- (2) Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nell'invio delle informazioni, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente delle comunicazioni sulle sanzioni e sulle misure.
- (3) Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine moduli specifici.
- (4) Al fine di includere informazioni significative nella relazione annuale sulle sanzioni e sulle misure che l'ESMA è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni utilizzando specifici moduli che indichino chiaramente le disposizioni della direttiva 2014/65/UE, quali attuate nel diritto nazionale, che sono state violate.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di moduli e procedure comuni per le autorità competenti interessate in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

